

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
REPERTORIO N...../2025 Atti Pubblici
CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI SEGRATE
E L'IMPRESA

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI
SEGRATE - CIG..... – CUI S83503670156202400025

L'anno duemilaventicinque, il giorno, del mese di, alle ore, avanti a me, dr.ssa Patrizia Bellagamba, Segretario Generale del Comune di Segrate, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:

1. Ing. Annapaola De Lotto, nata a Milano il 25 Aprile 1973, C.F. DLTNPL73D65F205Y, domiciliato presso il Comune di Segrate, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali del Comune di Segrate, giusta Provvedimento Sindacale n. 10 del 25/01/2024, e agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Segrate (C.F. 83503670156 - Partita IVA n. 01703890150), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; il Comune di Segrate, nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante";

2. Sig., nato a(....) il gg/mm/aaaa, c.f.residente in(....), via n....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di della società con sede legale in (....),, Codice Fiscale.....,Partita IVA....., di seguito nel presente atto denominato anche "Appaltatore"; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, per stipulare il presente contratto.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali n. del gg/mm/aaaa, esecutiva a termini di legge, veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e la relazione illustrativa relativa all'appalto per la "Gestione del Cimitero del Comune di Segrate", avente codice identificativo gara (CIG),, per un importo stimato, per 36 (trentasei) mesi, a base di gara di Euro 597.600,00 di cui Euro 14.400,00 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso, oltre I.V.A di legge;

- si è disposto di procedere alla scelta del contraente privato mediante procedura aperta ai sensi degli artt 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement "Sintel" di "ARIA S.P.A." - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ai sensi dell'art. 25, c. 3, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;

- esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., con determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali n. del gg/mm/aaaa, esecutiva a termini di legge, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore dell'impresa "...", con sede legale in (.....), Codice Fiscale..... Partita IVA....., per un importo di Euro. (euro/00), oltre IVA%, a fronte di un ribasso del.....;
- in data gg/mm/aaaa è stato comunicato all'Appaltatore e alle altre imprese omerenti, il provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che è trascorso il termine minimo di 32 giorni previsto dall'art. 18, comma 3 del suddetto decreto;
- al suddetto servizio è stato attribuito il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
- che è stato acquisito dall'archivio ufficiale delle CCIAA il documento di verifica di autodichiarazione "....." con sede legale in (....), n...., Codice Fiscale..... e Partita IVA
- sono stati acquisiti il D.U.V.R.I. e il POS;
- la società è iscritta alla white list di.....

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano che anche la precedente premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che per espressa decisione di rinuncia si omette di allegare tutta la documentazione citata, tranne il Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 1 - OGGETTO

Il Dirigente, nella sua qualità e rappresentanza come sopra specificate, affida all'Impresa "...", con sede legale in (....),n., Codice Fiscale..... e Partita IVA....., come sopra rappresentata, che accetta, assumendolo, l'appalto del servizio di gestione del cimitero del Comune di Segrate per mesi 36 (trentasei) decorrenti dal giorno gg/mm/aaaa sino al giorno gg/mm/aaaa.

La Società..... come sopra meglio individuata e rappresentata, si obbliga a eseguire il servizio di cui in parola nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Il Sig. come sopra meglio individuato, si obbliga a far eseguire il servizio di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere e si impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza.

L'impresa appaltatrice del servizio, "...", con sede legale in (....),n., Codice Fiscale....., Partita IVA....., così come previsto dall'art. 9.3, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale, procede alla nomina di un proprio responsabile di commessa,

di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti e che viene individuato nella persona del sig., nato a il gg/mm/aaaa.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dall'Appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'Appaltatore potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica dell'Appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'Appaltatore, in conformità all'art. 9.3, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale, ha comunicato al direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco del personale adibito al servizio. Il predetto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione. In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione all'Appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

Il direttore dell'esecuzione del contratto per l'Appaltante, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, è la Dott.ssa Nadia Chindamo.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata di quanto stabilito nei seguenti documenti/testi e nei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamati, come se letteralmente trascritti:

- Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale e relativi Allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica e relativi Allegati;
- Bando di gara e relativo disciplinare di gara;
- Determinazione del Dirigente della Direzione n..... del gg/mm/aaaa;
- Offerta dell'Impresa "....." del gg/mm/aaaa;
- Polizze di garanzia;
- Patto d'integrità del,;
- Planimetria;

attì tutti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la cui ignoranza non potrà pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni. In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia di appalti previste nel c.c. (con particolare riferimento alle disposizioni

richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto) e nel c.p.c.

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire sulla scorta della documentazione elencata nel presente articolo del contratto.

Il presente contratto è riferito al SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, le cui prestazioni, dettagliatamente disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia, e che sostanzialmente si riferiscono, a titolo esemplificativo, alle seguenti attività:

- organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali come meglio precisato nel Capitolato Speciale D'appalto – parte tecnica;
- servizio custodia e sorveglianza;
- relazioni con l'utenza e con le imprese operanti nel cimitero;
- servizio di pulizia;
- raccolta, riduzione e conferimento rifiuti;
- controllo del decoro;
- manutenzione ordinaria e del verde;
- operazioni cimiteriali;
- verifiche periodiche e manutenzione/monitoraggio pubblica incolumità
- illuminazione votiva (nuove attivazioni, disattivazioni e riparazione guasti);
- gestione sala del commiato.

nonché a qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nonché a tutto quanto di migliorativo previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, conservata agli atti.

Con riferimento alle operazioni cimiteriali, sono ricomprese nel servizio le eventuali campagne di esumazione/estumulazione massiva che il Comune dovesse attivare, quale servizio opzionale, sulla base delle necessità riscontrate nel periodo di durata contrattuale.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo massimo complessivo, dovuto all'assuntore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro (euro/00), oltre I.V.A.%.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dell'esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'Appaltatore è riconosciuta, su richiesta, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Per le modalità di calcolo, erogazione, garanzia e recupero dell'anticipazione – anche nei contratti pluriennali – si rinvia a quanto previsto all'art. 10, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale.

ART. 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate corrispondenti a 1/12 dei canoni annuali oltre alle operazioni cimiteriali a "misura" effettuate nel mese di riferimento (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici) ivi compresi gli eventuali servizi ordinati dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di campagne di esumazione/estumulazione.

Al termine del servizio l'Appaltatore emetterà una fattura finale

corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, **UFLPIA**, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Segrate "Banca Intesa Sanpaolo", esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ed indicheranno il CIG corrispondente alla gara, ai sensi ed in esecuzione della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Eventuali spese connesse ai pagamenti sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini della percezione dei pagamenti, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, sono i seguenti:
BANCA Sede/Agenzia Fil.

..... codice IBAN:

e che le persone delegate a operare su di esso sono:

- , nato a il gg/mm/aaaa, Codice Fiscale
- , nato a il gg/mm/aaaa, Codice Fiscale

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone sopra citate deve essere tempestivamente comunicata alla parte Appaltante.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Salvo quanto descritto all'art.1 del presente contratto, così come previsto dagli artt. 1 e 2, Parte I, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione del servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
- la gestione amministrativa e contabile;
- le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;
- la gestione delle pulizie degli spazi, i rifiuti;
- le manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti negli spazi, oltre che l'acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all'attività, che rimarranno di proprietà dell'Appaltante.

ART.5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n.36/2023.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART.6 - RESPONSABILITÀ'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'Appaltatore risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi titolo (inclusi eventuali subappaltatori) nelle strutture, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:

- a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltatore stesso;
- b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltante;
- c) utenti della struttura o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 7 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

L'Appaltatore potrà subappaltare ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. i servizi indicati in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2026 e s.m.i. e dell'art. 4, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi, ha prestato una garanzia definitiva, mediante polizza fidejussoria n. del della di Euro (euro/00).

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Comune di Segrate avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Segrate abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 8, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva anche dei danni eventualmente cagionati da imprese subappaltatrici, che garantisce la completa manleva della Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni, con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

È stata inoltre costituita apposita copertura assicurativa, che assolve le previsioni di cui all'art. 8, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, mediante distinta polizza /ovvero mediante appendice della polizza di cui al primo periodo, a copertura dei danni arrecati al Comune di Segrate a seguito di distruzione o danneggiamento, anche parziale, di impianti e opere – comprese quelle preesistenti – verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Come previsto all'art. 1, Parte I, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, l'appalto è di 36(trentasei) mesi decorrenti dal gg/mm/aaaa, così come riportato nel verbale di consegna del servizio.....

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e gli artt. 15 e 16 del presente contratto.

ART. 11 - PENALI

In caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, verrà applicata a carico dell'Appaltatore una penale variabile da un minimo di Euro 50,00= (euro cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00=(euro cinquecento/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, in base a quanto disposto dall'allegato "Penalità", fatto salvo l'addebito all'Appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate. Per l'applicazione delle penali irrogate all'Appaltatore ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, l'Appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e il reintegro dell'importo della stessa dovrà avvenire entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla richiesta di reintegro. L'applicazione di penali di valore complessivo pari a Euro 10.000,00 o il raggiungimento di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'Appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento. Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 14, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Appaltante potrà ordinare ad altra impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Appaltante. In tal caso sarà altresì applicata una penalità, determinata secondo quanto previsto nell'Allegato "Penalità", previa formale contestazione all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di almeno 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni. Per il risarcimento dei danni l'Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata. In caso di ritardo nello svolgimento del servizio (non dovuto a causa di forza maggiore che dovrà, in ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa formale diffida da trasmettersi all'Appaltatore, l'Appaltante avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio i servizi ritenuti necessari per garantire il normale funzionamento delle strutture, con addebito all'Appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

ART.12 - SOSPENSIONI

Le sospensioni, totali o parziali, sono disciplinate dall'art.121 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 13 - REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione del presente contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 15, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le modalità di cui all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 16, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale è avviata entro 30 giorni dalla fine del servizio e verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dalla fine del servizio e qualora il soggetto incaricato non sia in grado di rispettare i termini ne darà comunicazione all'esecutore e al RUP indicandone le cause.

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Appaltante procederà all'applicazione delle conseguenti penali.

ART. 15 - RISOLUZIONE

La parte Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto può essere altresì risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, qualora:

- 1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, o il RUP (responsabile unico del progetto), qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni solari;
- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente contratto.
- j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente contratto sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- k) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- l) (*eventuale*) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i;
- m) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- n) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Comune di Segrate potrà risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora fosse accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 16 - RECESSO

L'Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato con le modalità di cui all'art. 11 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i

quali l'Appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità. Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto l'Appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per la risoluzione e il recesso si rinvia a quanto previsto agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La revoca e il recesso di cui all'art. 88 comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto (art. 88 c. 4-ter, D. Lgs. n. 159/2011). La revoca e il recesso di cui al comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto (art. 92 comma 4, D. Lgs. n. 159/2011).

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'Appaltatore del presente servizio, in persona del Legale Rappresentante ha dichiarato che:

- l'Impresa ".....". è/non è assoggettata agli obblighi di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 ex art. 17, e che è stato acquisito il regolare certificato della Città Metropolitana/provincia di;

ART.18 - DOVERI DEL PERSONALE

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 9.2, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale. Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed dovrà esporre tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i., sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'Appaltatore / e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprendibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti, loro familiari ed eventuali visitatori esterni. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando che tali fasce orarie possono subire modificazioni per esigenze connesse alle attività della Struttura del cimitero, d'intesa con i

Responsabili della parte appaltante. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con l'Appaltante;

- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- d) astenersi dal ricevere visite o intrattenersi con propri familiari e conoscenti – salvi i casi d'urgenza – durante l'orario di servizio;
- e) consegnare immediatamente all'appaltante gli oggetti o documenti rinvenuti, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- f) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro familiari.

L'Appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzi, utensili, documenti o qualsiasi altra proprietà dell'appaltante.

L'Appaltatore, su richiesta motivata dell'Appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

ART.19 - INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi. L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

In caso di esecuzione del servizio/ della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del D. Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA ASSICURATIVA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dall'Appaltatore ed occupati nei lavori dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale che l'operatore si è impegnato a rispettare, come da dichiarazione resa in sede di gara connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, art. 11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cattimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di cui al comma 1) dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., entrata in vigore il 7.09.2010, ed in conseguenza di avere provveduto, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via esclusiva alle operazioni finanziarie di cui al presente contratto, con l'indicazione del servizio in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, così come individuate all'art.3 del presente atto. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato di quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679).

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 - del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 28, Parte II, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico dell'Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi fiscali, nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse, penalità, maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze.

ART. 25 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Si dà atto che l'appaltatore ha provveduto a versare l'imposta di bollo di Euroai sensi della tabella A di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, ad assolvimento dell'imposta su tutti gli atti e i documenti inerenti il contratto e la sua esecuzione. Per le fatture, le note e gli altri documenti richiamati all'art. 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo.

ART. 26 – CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie, sarà competente il Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – ANTICORRUZIONE - PATTO D'INTEGRITA'

L'appaltatore ha sottoscritto il "Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Segrate", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell'11/03/2021, che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.

Appaltante e Appaltatore si obbligano reciprocamente ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegnano, in

funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

L'Appaltatore si impegna a:

- a. rispettare i contenuti del Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
- b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare la corretta esecuzione del contratto, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini della gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare la gestione del contratto;
- c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella fase esecutiva del contratto e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara, con riferimento alla procedura di affidamento, di non avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza

L'Appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Segrate;

L'Appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto dell'Appaltatore che integri tentativo di influenzare, turbare o falsare l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Comune di Segrate qualsiasi atto posto in essere da dipendenti del Comune di Segrate o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare l'esecuzione del contratto, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddiritorio con l'Appaltatore.

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli obblighi previsti dal Patto di Integrità, comporta l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto e/o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, e l'escusione della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.

L'appaltatore dichiara, infine, di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflag e revolving door), e, pertanto, di

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a qualsiasi titolo ad ex dipendenti del Comune di Segrate che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.

ART. 28 - Clausole Sociali e Impegni dell'Appaltatore

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persone di mia fiducia, composto da n. facciate intere e n. righe della, oltre al documento allegato. Del presente contratto ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per specifica dispensa concessami dalle parti; le parti medesime, trovandolo conforme alla propria volontà, con me lo firmano digitalmente, in segno di accettazione e conferma.